Comune di Borbona



**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**NEL**

**COMUNE DI BORBONA**

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Obblighi istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 8 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Art. 9 - Trattamento e conservazione degli atti

Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 11 - Diritti dell’interessato

Art. 12 - Sicurezza dei dati

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 16 - Comunicazione

Art. 17 - Tutela

Art. 18 - Norma di rinvio

Art. 19 - Pubblicità del regolamento

Art. 20 - Entrata in vigore

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune Borbona nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, e nel Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza dell' 8 aprile 2010 e in particolare riferimento alla riservatezza nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.gs.30 giugno 2003 n. 196.

**Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della polizia locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
2. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l`organizzazione, la conservazione,

l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;

1. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,

Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l`impianto di videosorveglianze;

1. per "titolare", l'Ente Comune di Borbona, nella persona del Sindaco cui competono le

decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità dei trattamento dei dati personali;

1. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
2. per “incaricati” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
3. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
4. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
5. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
6. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
7. per “Codice” il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;
8. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

**Art. 3 – Principi generali**

Le prescrizioni del presente Disciplinare si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

* + - 1. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (d’ora in poi “Codice”).
      2. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
      3. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
      4. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice).

**Art. 4 - Ambito di applicazione**

Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Borbona.

Le schede tecniche degli impianti di videosorveglianza vengono depositate presso gli uffici comunali.

**Art. 5 – Informativa**

* + - 1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, nonché dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”.
      2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e alle modalità delle riprese, è necessario installare più pannelli di cui al punto 1. del presente articolo.

**Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Borbona riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- tutela del patrimonio;

- sicurezza urbana;

- prevenzione e sicurezza;

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere. Il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell’area interessata.

**Art. 7 - Obblighi istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Il Comune di Borbona, nella sua qualità di titolare di trattamento dei dati personali legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del codice.

**CAPO II**

**TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

**Art. 8 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati**

1. Compete al Comune di Borbona, legalmente rappresentato dal Sindaco, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
2. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.
3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell’atto di designazione.

**Art. 9 - Trattamento e conservazione degli atti**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
3. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
4. conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria. L’eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

**Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati**

* + - 1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, parchi pubblici, monumenti, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.
      2. La registrazione è consentita:
* Relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, giardini comunali, arredo urbano o altri luoghi pubblici, svincoli stradali da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici;
  + - 1. Le immagini videoregistrate sono conservate presso il Comune di Borbona, per il periodo indicato dal Codice della Privacy. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

**CAPO III**

**DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Art. 11 - Diritti dell’interessato**

* + - 1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:

1. di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
3. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;

* la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
* l’informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
* di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
  + - 1. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
      2. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, Enti, associazioni ed organismi; l’interessato può, altresì farsi assistere da persona di fiducia.
      3. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
      4. Nel caso di esito negativo all’istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

**Art. 12 – Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 6 presso il Comune di Borbona, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e può accedere il solo personale autorizzato.

Il Server, depositario dei dati, è sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell’ ora di entrata, e del codice dell’operatore che accede.

L’impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

**Art. 13 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessioni dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett.b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

**Art. 14 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

Si fa rinvio alle norme dell’art. 14 del Codice Privacy.

**Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

Si fa rinvio alle norme dell’art. 15 del Codice Privacy.

**Art. 16 – Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell’Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell’Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

**CAPO IV**

**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Art. 17 – Tutela**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice Privacy.

**CAPO V**

**NORME FINALI**

**Art. 18 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

**Art. 19 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendete visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

**Art. - 20 Entrata in vigore**

II presente Regolamento é pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché sull'Albo on-line del Comune per quindici giorni ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.